

# COMUNE DI COLONNELLA

## PROVINCIA DI TERAMO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COPIA

N° 02

Adunanza straordinaria d'urgenza in prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Convenzione di funzioni gara distribuzione gas naturale.

L'anno **duemilaundici** addi **tre** del mese di **febbraio** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Convocati a seduta per oggi, nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, i Consiglieri comunali.

## Fatto l'appello risultano:

- 1) IUSTINI MARCO
- 2) OTTAVIANI CRISTINA
- 3) BASTIANELLI ARMANDO
- 4) VANNUCCI MARCO
- 5) COLONNELLI RICCARDO
- 6) SABINI RENATO
- 7) PROSPERI MAURO
- 8) VAGNOZZI LUCA
- 9) LUPI SERGIO

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	

- 10) DI PIZIO ANGELO 11) TROIANI CLAUDIO 12) MORETTI ORIELLA 13) MARCHETTI MATTEO
- 14) CAPPONI MAURO
- 15) BIANCHINI ETTORE
- 16) DI CRISTOFARO ANDREA
- 17) MORETTI CLAUDIO

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
	X

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, gli Assessori:

### Ricci Rinaldo A

Fanì Emidio P

### Cecchini Graziella P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lettera a), delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Comunale **Dott.ssa Gabriella Mariotti.** 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marco Iustini - Sindaco** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Nominati scrutatori i signori:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali che qui di seguito integralmente si riporta:

### OGGETTO: Convenzione di funzioni gara distribuzione gas naturale.

Il sottoscritto Responsabile del Settore "Affari Generali ed Istituzionali", formula la seguente proposta motivata al fine dell'adozione del conseguente provvedimento:

### premesso

- che questo Comune partecipa al capitale del COSEV Servizi s.p.a., con sede legale in Nereto (Teramo);
- che la citata società è affidataria diretta del servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione gas naturale di cui al D. Lgs. 164/2000 (Letta) in vigore dal 21/6/2000, così come (tra l'altro) novellato, *in primis*, dalla L. 239/2004 (Marzano) in vigore dal 28/9/2004 e dal D.L. 273/2005 convertito con modifiche dalla L. 51/2006 (milleproroghe 2006) in vigore dall'1/1/2006, noto che l'art. 23-bis, c. 1, L. 133/2008 (manovra d'estate 2008) in vigore dal 22/8/2008 ha escluso il settore in esame da tale articolo (ma v. anche l'art. 15, L. 166/2009 (anti infrazione UE) e il D.P.R. 168/2010 (regolamento di attuazione dell'art. 23-bis) in vigore dal 28/10/2010:
- che gli enti locali aderenti al capitale di COSEV Servizi s.p.a. (con la sola esclusione del Comune socio di Crognaleto nel cui territorio comunale viene distribuito e venduto gas propano liquido anziché gas naturale) intendono dar luogo alla relativa procedura competitiva, in combinato disposto tra la legge di settore (D. Lgs. 164/2000) ed il codice unico appalti (D. Lgs. 163/2006) di applicazione per quanto qui interessa della direttiva 2004/17/Ce (settori speciali);
- che l'art. 15 (riferito al regime transitorio) in combinato disposto all'art. 14 (riferito al regime definitivo) del servizio distribuzione gas naturale di cui al pluricitato D. Lgs. 164/2000, prevede, nel settore, il solo modulo gestorio della concessione del servizio a terzi;

### considerato,

- che il modello della concessione a terzi (quale partenariato pubblico privato contrattualizzato, PPPC), risulta confermato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2008/C 91/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 aprile 2008);
- che il servizio in esame non è quindi ricompreso nell'art. 23-bis, L. 133/2008 (manovra d'estate 2008);
- che trattasi quindi di applicare del D.Lgs. 163/2006 la direttiva 2004/17/Ce (settori speciali) entrata in vigore il 31/3/2004;
- che sussistendo i presupposti di fatto e di diritto si applicheranno le indicazioni del già ricordato art. 30, D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che : «1] Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2]

Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 3] La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4] Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 5] Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6] Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 7] Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7»;

- che il D.Lgs. 267/2000 e la L. 241/1990 consentono la convenzione di funzioni facoltativa ai sensi, rispettivamente dell'art. 30 (Convenzioni) e dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni);
  - che la celebrazione della procedura concorsuale congiunta per la contestuale concessione del servizio di cui trattasi, è resa possibile ricorrendo all'attivazione del modulo convenzionatorio;

visto,

- il D.P.R. 633/1972 (decreto Iva);
- la L. 241/1990 (procedimento amministrativo);
- il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D. Lgs. 196/2003 (privacy);
- il D. Lgs. 163/2006 (codice unico appalti), art. 30 in primis;
- la Direttiva 2004/17/Ce, (settori speciali);
- il DPR 168/2010 quale regolamento di attuazione dell'art. 23–bis, L. 133/2008;
- l'art. 97 Costituzione;
- che COSEV Servizi s.p.a. potrà concorrere alla procedura competitiva di cui trattasi;

### preso atto,

- che in tal senso sarà applicato il D. Lgs. 163/2006 (codice unico appalti) come da bando di gara e la direttiva 2004/17/Ce (settori speciali);
- che si rende necessario individuare, tra i Comuni convenzionati, il Comune capofila;
- che il Comune capofila eserciterà allora tutte le funzioni inerenti e connesse, nessuna esclusa, come da procedura competitiva anzi citata, così come risulterà nel dettaglio riportato nella

- allegata convenzione di funzione, quale elemento sostanziale ed integrante della presente delibera;
- che in tal senso è stata approntata la convenzione di funzioni composta da titoli V per un totale di n. 14 articoli, sottoforma (ai sensi della L. 241/1990) di scrittura privata con firma non autenticata, che si allega sotto alla lettera <<A>>, quale parte sostanziale ed integrante della presente delibera;
- che la convenzione di funzione, rientra tra gli atti fondamentali e pertanto la competenza in materia è del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*) c. 2, lett. «c», D.Lgs. 267/2000;
- che tale convenzione dovrà poi essere stipulata tra le parti ;

#### considerato altresì,

- che la citata convenzione entra nel merito degli specifici ruoli delegati al Comune capofila;
- che spetterà al Comune capofila individuare il responsabile della *privacy* (D.Lgs. 196/2003), il responsabile unico del procedimento (D.Lgs. 163/2006), e la commissione giudicatrice (D. Lgs. 163/2006);
- l'esito dei precedenti contatti connessi ed inerenti alla presente delibera;
- che sono state esaminate le condizioni normative, informative, economiche, tecniche e finanziarie regolanti: 1) l'attivazione della convenzione; 2) i rapporti durante la convenzione;
   3) la durata della convenzione; 4) i rapporti a fine convenzione; quali aspetti tutti inclusi nella convenzione stessa;
- che per l'approvazione della presente delibera devono sussistere le maggioranze richieste dall'art. 42, T.U.E.L. (e cioè il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica) avuto riguardo allo statuto (ed eventuali regolamenti) di ogni Comune convenzionato ai sensi e rispettati i vincoli prescritti dal c. 2 lett. «c», del citato art. 42, D. Lgs. 267/2000;
- che non sono state attivate le disposizioni di cui all'art. 192 (*Determinazioni a contrattare e relative procedure*), T.U.E.L., non trattandosi di un contratto ma di una convenzione facoltativa tra enti locali ricompresi nell'art. 2 (*Ambito di applicazione*), c. 1, T.U.E.L.;

#### ritenuto,

- che il contenuto della delega di funzioni nel suo dettaglio trovi ampia illustrazione all'interno degli articoli della citata (ed allegata) convenzione, la quale, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- che la durata della convenzione coinciderà con i tempi tecnici necessari, ai sensi di legge, per l'espletamento della complessa procedura concorsuale;
- che le sinergie sistemiche perseguibili attraverso la convenzione di funzioni risultano senz'altro tali da rendere opportuno l'utilizzo di tale modulo e ciò vuoi per evitare la duplicazione delle procedure, dei costi interni ed esterni, della pubblicità e delle varie figure ed organi istituzionali a vario titolo coinvolti;
- che la parte narrativa della presente delibera e della citata convenzione ben illustrino i presupposti di fatto (sotto il profilo tecnico, economico e dell'interesse pubblico) e di diritto che stanno alla base dell'impianto motivazionale della presente delibera sulla base dei paradigmi generali di cui all'art. 97 Costituzione e particolari di cui agli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990 (così come aggiornata dalle LL. 15 e 80/2005 e 69/2009);

### **PROPONE**

1) di considerare quanto esposto nella precedente parte narrativa e nell'allegata convenzione di funzioni, quale parte integrante e sostanziale della seguente parte deliberativa;

- 2) di approvare l'allegata convenzione di funzioni nella quale il Comune di Colonnella ricopre il ruolo di Comune capofila ed i Comuni di Controguerra, Nereto, Sant'Omero e Bellante ricoprono il ruolo di Comuni convenzionati;
- 3) di approvare la celebrazione della procedura concorsuale ordinaria ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. 164/2000 per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di cui trattasi;
- 4) che le spese ed oneri oggetto di riparto finanziario (anche ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990), fuori campo Iva, (saranno recuperate, a gara con esito positivo) dal Comune capofila all'interno della cosidetta *una tantum*;
- 5) di invitare le figure preposte alla firma della convenzione pluricitata nella forma di atto privato non autenticato;
- 6) di invitare la Giunta comunale e gli Uffici competenti ad attivarsi per quanto di competenza;
- 7) che nulla osta che COSEV Servizi s.p.a. partecipi alla gara di cui trattasi anche in raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI), ai sensi di legge, rimettendo ogni perfezionamento e connesso impianto motivazionale al Comune capofila.

## Allegato:

1) Convenzione di funzioni (composta da titoli V per un totale di n. 14 articoli).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Narcisi Michelino"

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del **Servizio Affari Generali**;

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del **Servizio Finanziario**;

Considerato che ritiene di accogliere la suddetta proposta;

Con voti a maggioranza assoluta, espressi nei modi di legge - astenuti n. 2 Consiglieri – Di Cristofaro Andrea e Capponi Mauro;

#### DELIBERA

- ➤ Di approvare e far propria la proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali, che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
- Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ➤ di approvare l'allegata convenzione di funzioni nella quale il Comune di Colonnella ricopre il ruolo di Comune capofila ed i Comuni di Controguerra, Nereto, Sant'Omero e Bellante ricoprono il ruolo di Comuni convenzionati;
- ➤ di approvare la celebrazione della procedura concorsuale ordinaria ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. 164/2000 per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di cui trattasi;
- > che le spese ed oneri oggetto di riparto finanziario (anche ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990), fuori campo Iva, (saranno recuperate, a gara con esito positivo) dal Comune capofila all'interno della cosidetta *una tantum*;
- > di invitare le figure preposte alla firma della convenzione pluricitata nella forma di atto privato non autenticato;
- > di invitare la Giunta comunale e gli Uffici competenti ad attivarsi per quanto di competenza;
- > che nulla osta che COSEV Servizi s.p.a. partecipi alla gara di cui trattasi anche in raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI), ai sensi di legge, rimettendo ogni perfezionamento e connesso impianto motivazionale al Comune capofila.

## Allegato:

1) Convenzione di funzioni (composta da titoli V per un totale di n. 14 articoli).

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito; Con voti a maggioranza assoluta, espressi nei modi di legge - astenuti n. 2 Consiglieri – Di Cristofaro Andrea e Capponi Mauro;

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.267.

Comune di(Teramo)	_ convenzionato
Convenzione di funzio (l'atto)	oni



Comune di	
(T	Teramo)

## Convenzione di funzioni

giori	OGGI no(), mese(),
anno	PRESSO
	TRA
i seg	uenti Comuni, ubicati nella Provincia di Teramo:
1)	Comune di, con sede in I(TE), Via
	n, p.i. n, tel. (+39)
	; fax (+39); e-mail@;
	come da delibera di Consiglio comunale n del esecutiva ai sensi di
	legge (che resa conforme si allega), a firma del signor/a, nato/a a
	, il, nel ruolo di
	pro-tempore, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale non in proprio
	ma in nome e per conto di detto Comune (nel seguito «il Comune capofila»);
2)	
_,	Comune di, con sede in I (TE), Via, n, p.i. n, tel. (+39) ; fax
	(+39); <i>e-mail</i> ; come da delibera di
	Consiglio comunele n
	Consiglio comunale n del esecutiva ai sensi di legge (che resa
	conforme si allega), a firma del signor/a, nato/a a
	, il, nel ruolo di
	pro-tempore, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale non in proprio
	ma in nome e per conto di detto Comune (nel seguito «il Comune convenzionato»);
3)	Comune di, con sede in I(TE), Via
	n, p.i. n, tel. (+39)
	; fax (+39); e-mail@;
	come da delibera di Consiglio comunale n del esecutiva ai sensi di
	legge (che resa conforme si allega), a firma del signor/a, nato/a a
	, il, nel ruolo di
	pro-tempore, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale non in proprio
	ma in nome e per conto di detto Comune (nel seguito «il Comune convenzionato»);
4)	Comune di, con sede in I (TE), Via
'/	, n, p.i. n, tel. (+39); fax
	(+39); e-mail; come da delibera di
	Consiglio comunale n del, esecutiva ai sensi di legge (che resa
	conforme di allace) a firme del cignor/o
	conforme si allega), a firma del signor/a, nato/a a, nel ruolo di
	pro-tempore, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale non in proprio
	ma in nome e per conto di detto Comune (nel seguito «il Comune convenzionato»);
5)	Comune di, con sede in I (TE), Via
<i>J</i>	
	; fax (+39) ; e-mail @ ;
	aoma da dalibara di Consiglio comunale n
	come da delibera di Consiglio comunale n del esecutiva ai sensi di
	legge (che resa conforme si allega), a firma del signor/a, nato/a a

*pro–tempore*, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale non in proprio ma in nome e per conto di detto Comune (nel seguito «il Comune convenzionato»);

#### ricordato,

- che la convenzione di funzioni facoltativa (nel prosieguo «la convenzione») di cui trattasi, ha come fine quello di dar luogo alla procedura concorsuale per la concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica citato nella presente parte narrativa;
- che la Parte I (Ordinamento istituzionale), Titolo II (Soggetti), Capo V (Forme associative), all'art. 30 (Convenzioni), D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel prosieguo «T.U.E.L.»), cc. 1, 2 e 4, in vigore dal 13/10/2000, precisano che «1] Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni [...] determinat[e], gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2] Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie»; mentre il successivo c. 4 prevede che 4] Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti»;
- che l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), L. 241/1990 (procedura amministrativa), così come novellata dalle LL. 18 e 80/2005 e 69/2009, prevede che «1] Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2] Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5»;
- che il citato art. 14 (Conferenza di servizi), L. 241/1990, prevede che «1] Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. (comma così modificato dall'articolo 49, comma 1, legge n. 122 del 2010)
  - 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
  - (comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005, poi dall'articolo 49, comma 1, legge n. 122 del 2010)
  - 3] La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

(comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

4] Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario, entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

(comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)

5-bis] Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

(comma introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), legge n. 15 del 2005)»;

—	che la presente convenzione non contrasta	con le p	revisioni	statutarie	e regolamer	ıtarie dei
	Comuni aderenti: per il Comune capofila di			vedas	i, del propri	o statuto,
	il titolo(	), art	(		) e per il	Comune
	convenzionato di	_ vedasi,	del pro	prio statut	to, il titolo	
	(), capo (	(		),	art.	
	();					

#### visto.

- che tutti i citati Comuni (capofila e convenzionati) aderiscono al capitale della COSEV Servizi s.p.a., costituita il 23/12/2002 con atto a cura di Notaio Dott. Andrea Pastore, scadente il 31/12/2050, capitale sociale versato euro 471.621,00, con sede legale in I-64015 Nereto (TE);
- che detta società è affidataria del servizio pubblico locale di rilevanza economica della distribuzione del gas naturale nei Comuni citati, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. 164/2000 (Letta) in vigore dal 21/6/2000, della L. 239/2004 (Marzano) in vigore dal 28/9/2004 e del D.L. 273/2005 convertito in L. 51/2006 (milleproroghe 2006) in vigore dall'1/1/2006, noto che ai sensi del c. 1, art. 23-bis, L. 133/2008 (manovra d'state 2008) in vigore dal 22/8/2008, tale settore non è ricompreso nel citato art. 23-bis (ma cfr. anche l'art. 15, L. 166/2009 [anti ingrazione UE] ed il D.P.R. 168/2010 [regolamento di attuazione dell'art. 23-bis citato]);

## considerato,

- che i seguenti Comuni convenzionati di Bellante, Colonnella, Controguerra, Nereto, Sant'Omero (tutti ubicati nella provincia di Teramo), intendono attivare una convenzione di funzioni ai sensi dell'art. 30 (*Convenzioni*), D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*), L. 241/1990, per dare luogo alla celebrazione dell'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nei rispettivi territori comunali;
- che i Comuni aderenti non hanno, in questa originaria fase, convenuto sulla necessità di costituire un fondo finanziario per la gestione della convenzione stessa;
- che ai sensi dell'art. 42 (*Attribuzione dei consigli*), c. 2, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, la competenza all'approvazione della convenzione in esame è del Consiglio comunale;
- che ai sensi dell'art. 50 (*Competenze del sindaco* [...]), c. 2, D. Lgs. 267/2000, la presente convenzione sarà poi stipulata dai legali rappresentanti dei Comuni convenzionati o loro delegati (v. Cassazione, sez. III civile, 18/11/2002 26/2/2003, n. 2878);
- che in materia di sana gestione, la Corte dei Conti, sez. controllo reg. Abruzzo, con deliberazione n. 578 del 28/9/2007 ha precisato come «l'attenzione non debba più essere ristretta negli angusti limiti della legittimità tradizionalmente intesa, ma come si debba verificare che la gestione e i comportamenti che la concretizzano siano "sani", esprimendosi, con questo aggettivo, un concetto che, pure comprendendo gli aspetti relativi al rispetto della legge, vuole andare oltre la mera forma, cogliendo la "virtuosità" della gestione: che sa, cioè, realizzare gli interessi presidiati dalla norma, senza esaurirsi in una vacuità formale»;
- che, sempre sotto il profilo della procedura competitiva, il D.Lgs. 163/2006 (codice unico appalti) in vigore dall' 1/7/2006, in un tutt'uno (per quanto qui interessa) con la direttiva

- 2004/17/Ce (settori speciali) in vigore dal 31/3/2004, applica gli artt. 3 (*Definizioni*) c. 12; 30 (*Concessione di servizi*), 244 (*Giurisdizione*), c. 1 e la parte IV (così come recentemente novellata dal D.Lgs. 53/2010, recepimento direttiva ricorsi) e quindi tutti gli articoli del citato D. Lgs. 163/2006 richiamati dal bando e dal disciplinare di gara;
- che non trattandosi (se non si tratterà) di un impegno di spesa da parte dei Comuni convenzionati, vengono meno le procedure previste, per il responsabile del procedimento, dall'art. 192 (*Determinazione a contrattare e relative procedure*), D. Lgs. 267/2000 : trattasi infatti di una concessione di servizio e non di un appalto;
- che l'utilizzo, al plurale «di funzioni» richiamato dal legislatore del 2000 nel citato art. 30, c.
   1, T.U.E.L., consente di ritenere possibile l'impiego di tale modulo convenzionatorio anche per una pluralità di funzioni;
- che alla citata «convenzione» dovrà poi, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) applicarsi, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 11 di detta legge (così come novellata dalle LL. 15 e 80/2005 e 69/2009);
- che in materia di «Convenzioni di funzioni facoltative» il Ministero dell'interno, con circolare 7/6/1990, ha già avuto modo di precisare che «La scelta è discrezionale e demanda all'autonoma determinazione degli enti, che ne valuteranno, di volta in volta, la fattibilità. Negli atti deliberativi, le amministrazioni locali dovranno dare atto alle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione, dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere
  - specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie»;
- che il T.A.R. Liguria, sez. II, 12/8/1996, n. 288, ha previsto che tali convenzioni hanno il «fine di svolgere in modo coordinato una migliore gestione di funzioni tra più Comuni»;
- che ai sensi del già richiamato art. 11, L. 241/1990, si rende: i) necessario, a pena di nullità, la forma scritta; ii) applicabile il codice civile in materia di obbligazioni, per quanto compatibili, come da art. 1173 (*Fonti delle obbligazioni*) e ss., C.C.; iii) obbligatoria la riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi ai sensi del D. Lgs. 80/1998, così come novellato dalla L. 205/2000;

#### atteso,

- che sotto il profilo delle motivazioni *de facto* e *de iure*, sulla base dei (già richiamati) paradigmi generali dell'art. 97 Costituzione ed in particolare degli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990, lo strumento convenzionale prospettato ben risponde (tra l'altro) al fine (sotto il profilo tecnico) di un esercizio più efficace, efficiente ed economico dell'azione amministrativa di cui trattasi, traendo spunto dall'osservazione che il frazionamento di dette funzioni è senz'altro confliggente con tali obiettivi (anche sotto il profilo economico e dell'opportunità sociale);
- che (sempre sotto il profilo motivazionale) la convenzione di funzione consente di snellire le procedure, accellerandone i processi decisori, con economie di tempo e di spesa;
- che il favor riservato dal legislatore al modulo convenzionatorio in esame ben risponde, tra l'altro, a quei principi di cooperazione tramite il quale, unitamente a quello di sussidiarietà, si possono superare i limiti e le frammentazioni territoriali degli enti locali;
- che ogni Comune convenzionato non aderisce ad un altro consorzio o ad un'altra azienda per lo stesso servizio pubblico locale di cui trattasi;
- che sulla base di quanto sopra argomentato e considerato in punto di fatto e di diritto, si può quindi ritenere che la soluzione prospettata ed oggetto della presente convenzione di funzioni facoltativa, rappresenta, per gli enti locali convenzionati, la soluzione più idonea

ed opportuna rispetto ai fini rispettivamente perseguiti, in stretta conformità (nel caso concreto e specifico di cui trattasi) con l'interesse pubblico da perseguirsi;

- che gli stessi parametri ai quali è stato ancorato l'impianto motivazionale ne costituiscono parte integrante dell'istruttoria, avendone nel contempo illustrato la ponderazione logica, ispirandosi a principi di buona e saggia amministrazione, stringendo il più possibile i confini che potrebbero esistere tra la discrezionalità amministrativa e la motivazione dell'atto, atteso che, in tal senso, tra la pluralità di scelte è stata infatti individuata quella che meglio risponde, per le ragioni illustrate, ai fini pubblicistici nella fattispecie perseguiti;
- che valgono le seguenti definizioni:

Codice unico appalti, il D. Lgs. 163/2006;

Comune convenzionato, i Comuni citati nella presente convenzione;

Comune capofila, il Comune individuato per ricoprire tale ruolo;

Comuni che aderiscono alla convenzione, i Comuni citati nella presente convenzione di funzioni;

Concessione di servizio pubblico locale, ai sensi degli artt. 3 (Definizioni) c. 12; 30 (Concessioni di servizi), 244 (Giurisdizione) c. 1, parte IV, D.Lgs. 163/2006, trattandosi di servizio pubblico locale di rilevanza economica attratto alla Direttiva 2004/17/Ce (settori speciali);

*Convenzione*, la presente convenzione di funzioni facoltativa *ex* art. 30, D. Lgs. 267/2000 e art. 15, L. 241/1990;

Direttiva 2004/17/Ce, direttiva comunitaria appalti settori speciali;

*Legge 241/1990*, la legge sulla procedura amministrativa a tutt'oggi aggiornata dalle LL. 15 e 80/2005 e 69/2009;

*Natura della convenzione*, facoltativa in quanto tale ma obbligatoria ai fini dell'attivazione di una procedura competitiva congiunta per la concessione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica nei rispettivi territori amministrativi;

*Procedura concorrenziale (o competitiva)*, la procedura per la concessione del servizio pubblico locale di cui trattasi come da atti di gara, in linea con il D.Lgs. 163/2006 e con l'art. 23–*bis*, c. 1, L. 133/2008;

Servizio pubblico locale, il servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione gas naturale;

Testo unico enti locali, il D.Lgs. 267/2000 (in acronimo TUEL);

— che valgono i seguenti acronimi :

ab., abitanti;

art., articolo;

c., comma;

C.C., codice civile;

cd., cadauno;

Ce, Comunità europea;

c.f., numero di codice fiscale;

cfr., confrontare;

kmq., chilometri quadrati;

D.Lgs., decreto legislativo;

L., legge;

L.R., legge regionale Piemonte riferita al servizio rifiuti solidi urbani (L.R. 24/2002)

LL., leggi

lett., lettera;

```
mc., metri cubi;
n., numero;
reg., regionale;
PdR, punti di consegna,
RUP, responsabile unico del procedimento (D.Lgs. 163/2006);
sez., sezione;
sig., signore;
sig.ra, signora;
s.p.a., società per azioni;
ss., successivi;
T.A.R., tribunale amministrativo regionale;
TUEL, testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000);
UE, Unione europea;
```

- che si applica il seguente quadro normativo :
  - L. 241/1990 (procedimento amministrativo);

D.Lgs. 80/1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)

D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Direttiva 2004/17/Ce (appalti settori speciali);

L. 15/2005 (modifica alla L. 241/1990);

L. 80/2005 (modifica alla L. 241/1990);

D.Lgs. 163/2006 (codice unico appalti);

L. 133/2008 (manovra d'estate 2008);

L.69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile);

L. 166/2009 (anti infrazione UE);

D.L. 78/2010 (manovra finanziaria 2010);

DPR 168/2010 (regolamento di attuazione dell'art. 23-bis, L. 133/2008);

— che in coerenza con i fini illustrati nella presente parte narrativa, è approvata come scrittura privata non autenticata (ai sensi dell'art. 30 [Convenzioni], D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 [Accordi fra pubbliche amministrazioni], L. 241/1990, così come novellata dalle LL. 15 e 80/2005 e 69/2009), tra gli enti locali sopraccitati, la seguente

#### CONVENZIONE DI FUNZIONI

```
SOMMARIO
TITOLO I
                                                   TITOLO IV
 OGGETTO, FINI, DURATA, 8
                                                   ORGANIZZAZIONE. REGOLAZIONE DEI RAPPORTI. 12
      Art. 1 Recepimento della parte narrativa, 8
                                                         Art. 10 Organizzazione delle funzioni, 12
      Art. 2
              Oggetto, 10
                                                         Art. 11 Regolazione dei rapporti finanziari, 13
      Art. 3 I fini. 10
                                                   TITOLO V
                                                   LE DECISIONI, 13
      Art. 4 La durata, 11
                                                         Art. 12 Le decisioni assunte o da assumersi, 13
TITOLO II
CONSULTAZIONE, RAPPORTI, OBBLIGHI, 11
                                                         Art. 13 Rinvio, 14
      Art. 5 Forme di consultazione, 11
                                                         Art. 14 Controversie, 14
      Art. 6
              I rapporti finanziari, 11
      Art. 7
              Obblighi e garanzie, 11
```

TITOLO III

DECORRENZA, PUBBLICITA',

RECESSO, DECADENZA, 12

Art. 8 Decorrenza e pubblicità, 12 Art. 9 Recesso e decadenza, 12

### SI CONVIENE, ACCETTA E STIPULA

quanto segue.

## TITOLO I OGGETTO, FINI, DURATA **Art. 1**

(Recepimento della parte narrativa)

- 1) Quanto esposto nella precedente parte narrativa costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente parte convenzionale, come se fosse stata qui totalmente riscritta.
- 2) In tal senso si ricordano i seguenti dati-chiave riferiti ai Comuni convenzionati:

(tav. 1)

				\ /	
Comune	Quota di	Abitanti	residenti	Reddito Irpef	
	capitale	2008		2008	
	%	n.	%	euro	%
1. Bellante		7.295	28,9	60.137.511	27,4
2. Colonnella		3.528	14,0	32.628.065	14,8
3. Controguerra		2.425	9,6	21.368.221	9,7
4. Crognaleto		1.525	6,0	11.330.941	5,2
5. Nereto		4.993	19,8	46.425.520	21,1
6. Sant'Omero		5.444	21,7	47.886.344	21,8
Totale	100,0	25.210	100,0	219.776.602	100,0

(Fonte: Cosev Servizi s.p.a. e Istat)

E quindi: (tav. 2)

Comune	Reddito Irpef pro-capite 2008	Kmq.		Altezza sul livello del mare	Abitanti/ Kmq. 2008
	euro	n.	%	mt.	n.
1. Bellante	8.244	49,88	19,2	354	146,2
2. Colonnella	9.101	21,74	8,4	303	162,3
3. Controguerra	8.564	22,73	8,7	267	106,7
4. Crognaleto	7.430	124,18	47,8	1.105	12,3
5. Nereto	9.298	7,01	2,8	163	712,2
6. Sant'Omero	8.796	33,98	13,1	209	160,2
Totale		259,52	100	677	97,1

(Fonte: Istat)
Noto che:

(tav. 3)

Comune	PdR		Mc gas vettoriato		
	n. %		n.	%	
1. Bellante	2.321	27,67	3.343.004	16,82	
2. Colonnella	1.505	17,94	4.875.696	24,53	
3. Controguerra	818	9,75	1.424.422	7,17	
4. Crognaleto	////////	//////	///////////////////////////////////////	/////////	
5. Nereto	1.951	23,26	5.680.072	28,58	
6. Sant'Omero	1.794	21,38	4.552.832	22,90	
Totale		100		100	

(Fonte: Cosev Servizi s.p.a.)

Noto che i PdR ed i mc di gas vettoriati si riferiscono al 31/12/2009

### Art. 2

(Oggetto)

1) La presente convenzione di funzioni ha come fine quello di dar luogo alla procedura competitiva complessa per la concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale, nel territorio dei Comuni convenzionati, per la durata non inferiore a 12 (dodici) anni in ossequio al dettato del D. Lgs. 164/2000 (Letta) e successive leggi di settore, come da atti di gara.

Il conseguente partenariato pubblico privato contrattualizzato (PPPC) interessa pertanto la ricerca del concessionario di tale servizio pubblico locale di rilevanza economica.

La convenzione prevede la definizione dei calendari, l'approvazione degli atti della procedura competitiva, la verifica della graduatoria finale prodromica alla stipula di tutti gli atti connessi e conseguenti, compresa la stipula del contratto di concessione amministrativa assorbente il contratto di servizio. Spetta al Comune capofila l'incasso, attraverso la così detta *una tantum*, degli oneri sostenuti per la presente convenzione a carico del concessionario del servizio.

a)	Comune di	(Comune capofila)
ra	ppresentato da	nel suo ruolo <i>pro-tempore</i> o
b)	Comune di	(Comune convenzionato)
	rappresentato da	nel suo ruolo pro-tempore o
c) ra		(Comune convenzionato) nel suo ruolo pro-tempore o
		,
d)	Comune di	(Comune convenzionato)
d)		(Comune convenzionato) nel suo ruolo <i>pro-tempore</i> o
d) e)	rappresentato da	
,	rappresentato da	nel suo ruolo <i>pro-tempore</i> o

3) I Comuni accettano con la sottoscrizione della presente convenzione, senza riserve o Atto Consiglio Comunale n. 02 del 03.02.2011

- eccezioni alcune, di conformarsi alle decisioni ivi assunte.
- 4) In particolare i Comuni citati dovranno provvedere a che le disposizioni della presente convenzione siano osservate con la dovuta diligenza e senza pregiudizio alcuno da parte di ogni Comune interessato, adottando tutte le misure e precauzioni convenzionalmente stabilite atte ad evitare eventuali disfunzioni.
- 5) Le funzioni dei Comuni convenzionati, così coordinate, interesseranno pertanto tutte le attività rientranti nell' oggetto di cui al precedente comma 1, in linea con le previsioni statutarie e regolamentari dei Comuni convenzionati.

#### Art. 3

(I fini)

- 1) I Comuni convenzionati intendono perseguire, attraverso il presente modulo convenzionatorio, una migliore gestione delle rispettive funzioni complesse di cui trattasi, perseguendo concreti obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, a riduzione della duplicazione dei costi e dei tempi interni.
- 2) Il tutto, a miglioramento (sotto il profilo tecnico) delle funzioni esercitate in materia da detti Comuni convenzionati, a favore (sotto il profilo dell'interesse sociale) della collettività di riferimento, riducendone (sotto il profilo economico) i tempi operativi ed i correlati costi, in parallelo ad una più elevata qualità erogata/percepita dei propri *standards* funzionali (sotto il profilo delle sinergie sistemiche).

#### Art. 4

(La durata)

1) La presente convenzione ha durata (se non revocata da tutti i Comuni convenzionati) sino a tutto quanto necessario alla stipula del contratto di concessione assorbente il contratto di servizio, alla luce degli atti inerenti e connessi al servizio pubblico di cui trattasi a favore del concessionario del medesimo, ed è vincolante per il singolo Comune aderente, se esso non l'ha disdettata con preavviso di 30 (trenta) giorni solari consecutivi da inviarsi all'altro Comune convenzionato e sempre che il Comune capofila non abbia già aperto alcuna busta da parte dei concorrenti/offerenti.

#### TITOLO II

### CONSULTAZIONE, RAPPORTI, OBBLIGHI

#### Art. 5

(Forme di consultazione)

1) Periodicamente, con frequenza non inferiore ai 30 (trenta) giorni solari consecutivi a far data dalla firma della presente convenzione, sarà chiesto al Comune capofila di sottoporre al Comune convenzionato un *report* sulle attività svolte e da svolgere.

### Art. 6

(I rapporti finanziari)

- 1) I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati, in assenza di un fondo generale per la gestione della convenzione stessa, saranno determinati a consuntivo, recuperandone il Comune capofila le spese a carico dei Comuni convenzionati citati per eventuali oneri interni ed esterni sostenuti a favore di tutti i Comuni convenzionati.
- 2) Sulla base del consuntivo finale dell'attività programmata si procederà al recupero di quanto previsto nel precedente comma, per spese ed oneri interni ed esterni sostenuti e documentati in proporzione diretta al numero degli abitanti residenti nei Comuni convenzionati, ultimo censimento ISTAT.
- 3) Il Comune capofila dichiarerà (come da successivo articolo 11, comma 2) al Comune convenzionato eventuali variazioni circa gli estremi dell'Istituto tesoriere e le coordinate bancarie di riferimento e successivi cambiamenti.
- 4) Il recupero delle spese di gara è a favore del Comune capofila che le ha sostenute, sino a capienza degli oneri sostenuti, per tale aspetto, dal Comune capofila.

#### Art. 7

### (Obblighi e garanzie)

- 1) Al fine di perseguire, sulla base dei paradigmi generali dell'art. 97 Costituzione e dell'art. 1, L. 241/1990, il massimo della economicità, efficacia ed efficienza, i Comuni convenzionati si obbligano: 1) al rispetto della durata della presente convenzione (salvo disdetta) come da precedente articolo 4; 2) a non sottoscrivere per tutta la sopraccitata durata della presente convenzione e per lo stesso oggetto di cui al precedente articolo 2, altre convenzioni di funzioni o costituire o aderire a consorzi di funzioni o ad aziende speciali consortili aventi lo stesso oggetto/fine.
- 2) A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i Comuni convenzionati si impegnano, così come si impegneranno (ai sensi del successivo art. 11): 1) a prevedere (per quanto necessario) nei propri strumenti programmatici gli impegni di spesa conseguenti; 2) ad informare gli Uffici interni competenti; 3) a dare luogo ai contatti come segue:

1)	per il Comune di	(Comune capof	ila)
•	nella persona del signor/ra		
	, pro-tem	pore, tel. (+39)	, fax (+39)
	, e–mail		
2)	per il Comune di		
•	nella persona del signor/ra		
	, pro–tem		
	, e–mail		
3)	per il Comune di	(Comune conve	enzionato)
•	nella persona del signor/ra		
	, pro–tem		
	, e–mail		
4)	per il Comune di		
•	nella persona del signor/ra		, nel suo ruolo di
	, pro–tem	pore, tel. (+39)	, fax (+39)
	, e–mail		
5)	per il Comune di		
•	nella persona del signor/ra		
			, fax (+39)
	, e–mail	@ `	

- 3) Per quanto possibile l'attività di cui alle funzioni in esame, è programmata su base mensile in termini di : i) risorse umane; ii) spese ed oneri interni; iii) spese ed oneri esterni a vario titolo sostenuti; iv) (*macro*-)funzioni espletate come da successivo art. 12; v) ecc.; calendarizzando il tutto in tempo utile come da precedente art. 4.
- 4) Il Comune convenzionato assicura una partecipazione attiva e costante a quanto previsto dalla presente convenzione, nonchè il rispetto delle norme sancite nella stessa, sottoscritta dalle parti.
- 5) Il Comune convenzionato ha, inoltre, l'obbligo di promuovere ed incentivare qualunque attività possa risultare utile al miglioramento dell'efficienza comune, e di programmare gli interventi che nel corso dell'attività si rendessero necessari, al fine di assicurare un costante raggiungimento degli obiettivi previsti.
- 6) Ogni Comune affiderà fisicamente al PPPC il servizio di cui trattasi in esclusiva sul proprio territorio.
- 7) Si ricorda sin da ora che il Consiglio di Stato, sez. V, con sent. 9/6/2008, n, 2832, ha stabilito che, trattandosi di procedura competitiva obbligatoria, la competenza all'indizione della gata ed alla definizione del canone di concessione, è della Giunta comunale.

#### TITOLO III

### DECORRENZA, PUBBLICITA', RECESSO, DECADENZA

#### Art. 8

(Decorrenza e pubblicità)

- 1) La presente convenzione decorre dalle ore 0,00 del giorno successivo a quello della stipula a cura dei legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni convenzionati.
- 2) Essa sarà affissa, ai sensi di legge, nell'Albo pretorio di ogni Comune sottoscrittore.

#### Art. 9

(Recesso e decadenza)

- 1) Se per uno o più Comuni venissero meno gli interessi pubblici anzicitati, là dove le cause che generano tale effetto non fossero o non potessero essere prontamente rimosse, ciò impedirà al Comune di procedere nella convenzione, previo ulteriori atti e/o deliberazioni.
- 2) Ogni Comune convenzionato potrà recedere dalla presente convenzione di funzioni facoltativa come da precedente articolo 4.

### TITOLO IV

### ORGANIZZAZIONE, REGOLAZIONE DEI RAPPORTI

#### **Art. 10**

( Organizzazione delle funzioni )

- 1) Le funzioni ricomprese nella presente convenzione saranno sviluppate dagli organi istituzionali competenti (o loro delegati) del Comune capofila, in piena autonomia, nel rispetto del perimetro di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
- 2) I Comuni convenzionati si impegnano inoltre a trattare i dati inerenti alla presente convenzione nel rispetto della normativa esistente in materia di *privacy* ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice della *privacy*), e di segreto industriale a favore del precedente soggetto gestore il servizio pubblico locale di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 30/2005 (codice di proprietà industriale).

### Art. 11

(Regolazione dei rapporti finanziari)

1) A gara assegnata, il Comune capofila tratterà quanto di spettanza, come da precedente art. 6.

### TITOLO V LE DECISIONI

### Art. 12

(Le decisioni assunte o da assumersi)

- 1) Le decisioni assunte o da assumersi sono quelle in coerenza con i precedenti artt. 2 e 3.
- 2) Rientrano tra le decisioni/atti delegati al Comune capofila :
  - lo studio, la produzione, l'approvazione di tutti gli atti della procedura competitiva;
  - la nomina del responsabile del procedimento (D. Lgs. 267/2000, art. 192);
  - la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) (D. Lgs. 163/2006, art. 10);
  - la nomina del responsabile della *privacy* (D. Lgs. 196/2003);
  - la nomina della commissione giudicatrice;
  - l'approvazione del verbale finale della commissione giudicatrice;
  - l'approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva;
  - la verifica della sussistenza di quanto dichiarato dai concorrenti/offerenti/aggiudicatario;
  - la cauzione di partecipazione;
  - la presentazione del rendiconto finanziario sopraccitato;
  - ogni eventuale versamento a favore del Comune capofila;
  - la pubblicità *post* gara ai sensi di legge;
  - quant'altro connesso ed inerente alle funzioni delegate dal Comune convenzionato al Comune capofila;
- compresa la stipula del contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di Atto Consiglio Comunale n. 02 del 03.02.2011

servizio, allegato agli atti della procedura competitiva;

## **Art. 13**

(Rinvio)

1) Alla presente convenzione si applica, per quanto compatibile : i) come unità di conto l' euro; ii) come leggi *in primis*, il D.Lgs. 164/2000 ed il D. Lgs. 267/2000, la L. 241/1990, il D. Lgs. 163/2006, il DPR 168/2010, il Codice civile, e la normativa vigente tempo per tempo; iii) come lingua quella italiana.

### **Art. 14**

(Controversie)

1) Ogni controversia sarà amichevolmente composta tra i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali convenzionati.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

per il	Comune di			(Comune convenzionato
( Sig.	/ra		_)	
per il	Comune di			(Comune convenzionato)
( Sig.	/ra	)		
per il	Comune di			(Comune convenzionato
( Sig.	/ra		_)	
per il	Comune di			(Comune convenzionato
( Sig.	/ra		_)	

## **REGOLARITA' TECNICA**

(art.49 D.Lgs. N. 267/2000)
Parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Michelino Narcisi)

### **REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49 d.Lgs. n. 267/2000)
Parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si prende atto e fatti salvi i provvedimenti agli atti
conseguenti e successivi al presente
F.to (Rag. Teresa Nicolina Di Buò)

## IL PRESIDENTE

## IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marco IUSTINI

f.to Dott. ssa Gabriella MARIOTTI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto è affissa all'Albo Dal <b>16 febbraio 2011</b> per rimanervi gg.15 consecutivi (art.124, comma 1, D.lgs 267 T.U.E.L.).  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Michelino Narcisi	La presente deliberazione, in triplice copia, è stata trasmessa al CO.RE.CO. – Sezione di Teramo con elenco prot. n° in data  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II presente atto è stato comunicato ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs del 18.08.2000	
Per copia conforme all'originale addi 16 febbraio 20	F.to Dott. Michelino Narcisi
	LE DEL SERVIZIO
ATT	ESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3° del T.U.E.L approvato con D.lgs del 18.08.2000 n. 267	con la procedura di cui all' Art. 134, comma
P.C.C.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Addì	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	